



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DECRETO DEL SINDACO

N. 12 DEL 18-06-2024

Oggetto: Nomina della giunta comunale e del vicesindaco ed incarico agli assessori ai sensi dell'articolo 40, comma 1, dello statuto comunale

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, e successive modificazioni, in base al quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi e sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- l'articolo 47 del medesimo decreto, che così recita:
"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. omissis
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
... omissis...";

VISTI altresì:

- l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria per il 2010), in base al quale *"Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri e della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia."*;
- la circolare ministeriale protocollo 5455 dell'8 aprile 2010 pervenuta dalla prefettura di Treviso il 20 aprile 2010, protocollo 8809, contenente indicazioni in merito alla riduzione dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali, in base alla quale, dal 2011, per i comuni

con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 30.000 abitanti il numero dei consiglieri è pari a 16 e il numero massimo degli assessori è pari a 5;

- l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014 n. 56, che così prevede: *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”*;
- l'articolo 28 dello statuto comunale, in base al quale:
 - “1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori, compreso il vicesindaco, pari al limite superiore previsto dalla legge per i comuni della fascia di riferimento di Valdobbiadene.*
 - 1-bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.*
 - 2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.*
 - 3. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vicesindaco... omissis ...;*
 - 4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vicesindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.”*;

ATTESO che l'8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale;

VISTO il verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del comune in data 10 giugno 2024, dal quale risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale;

PRESO ATTO dei risultati della consultazione elettorale, così come proclamanti dall'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della giunta comunale e del vicesindaco;

RICHIAMATO l'art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 ove si prevede che *“la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”*;

RICHIAMATI, altresì, gli articoli 27 e seguenti dello Statuto comunale, in materia di composizione, ruolo e funzionamento della Giunta;

VISTI quindi:

- il titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/200, contenente le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- gli articoli 10, 11, 12, 15 e 16 del *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, approvato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 39/2013, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;

VISTI altresì:

- l'articolo 35, comma 2, lettera a), dello statuto comunale, in base al quale *“Il sindaco nomina e revoca i componenti della giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione”*;
- l'articolo 40, comma 1, dello statuto, in base al quale il sindaco può incaricare singoli assessori di sovrintendere a determinati settori omogenei dell'attività dell'amministrazione o a specifici

progetti, riferendone al sindaco stesso e alla giunta; ai sensi del comma 3, gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento;

DECRETA

1. di nominare la giunta comunale nella seguente composizione, incaricando i singoli membri di sovrintendere agli uffici, servizi ed attività dell'ente indicati a fianco di ciascuno:

Geronazzo Pierantonio
consigliere comunale

Pianificazione del territorio, Paesaggio, Edilizia, Commercio, artigianato e imprese, Affari legali

Miotto Marco
consigliere comunale

Turismo, Politiche per l'abitare, Transizione ecologica, Transizione digitale, Associazioni, Manifestazioni ed eventi

Piccolo Mario
consigliere comunale

Agricoltura, Parchi, Piave e Cesen, Piccole produzioni locali ed eccellenze del territorio, Decoro urbano e verde

Geronazzo Mariachiara
consigliere comunale

Bilancio e tributi, Patrimonio, Sport

Giroto Ilaria
consigliere comunale

Istruzione e scuole, Politiche attive per la famiglia, i giovani, gli anziani e di comunità, Pari opportunità, Cultura e biblioteca

e di riservare a sé stesso i seguenti uffici, servizi ed attività dell'ente: ***Affari generali, Polizia locale, Personale, Sportello del cittadino, Organismi e società partecipate, Sanità, Servizi sociali, Politiche per l'inclusione lavorativa, Lavori pubblici, Ambiente, Viabilità, logistica e trasporti locali, Protezione civile, Informatizzazione dell'ente, Progetti speciali e rapporti con gli assessorati***, nonché ogni altra materia che non sia oggetto di specifica delega agli assessori;

2. di dare atto che, relativamente ai nominati assessori, sono state acquisite le dichiarazioni in merito alla non sussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, previste dal decreto legislativo 267/2000, dal decreto legislativo n. 235/2012 e dal decreto legislativo n. 39/2013;
3. di nominare, in qualità di vicesindaco, l'assessore Geronazzo Pierantonio, consigliere comunale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, il vicesindaco sostituisce il sottoscritto sindaco in tutti i casi di assenza o di impedimento, anche temporaneo;
5. di comunicare il presente decreto al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
6. di informare dell'adozione del presente decreto il Segretario comunale ed i responsabili di unità organizzativa del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Il sindaco
Luciano Fregonese

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

